

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

AI SENSI DEL D. LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

1. Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi, "CTS"), l'ente ecclesiastico denominato Procura Generale dell'Istituto dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana di San Gabriele (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

2. Attività di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale")

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), CTS;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. u), CTS;

3. Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

4. Divieto di distribuzione di utili

A norma dell'art. 8, co. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente.

5. Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dai beni individuati nel successivo Allegato D) all'atto di adozione del regolamento.

6. Devoluzione dell'incremento patrimoniale

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dall'Ente, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. Scritture contabili e bilancio

7.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità

alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS.

7.2. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il legale rappresentante documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

7.3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

7.4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8. Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a quanto previsto dalla normativa, l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

9. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10. Trattamento economico e normativo dei lavoratori

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

11. Lavoro volontario

11.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente può avvalersi di volontari.

11.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal legale rappresentante. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: 1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e 2) il rappresentante legale dell'Ente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

12. Poteri di gestione e di rappresentanza

12.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal rappresentante legale dell'ente, o suoi designati, che esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e

dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005).

12.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al rappresentante legale.

13. Libri obbligatori

Qualora vengano superati i limiti dimensionali stabiliti dagli articoli 30 e 31 del D.lgs. 117/2017, l'Ente provvederà alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, ed un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

14. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana nonché dal diritto proprio dell'Istituto, producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

15. Raccolta fondi

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

16. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal rappresentante legale pro-tempore dell'Ente religioso, osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.

Certifico io sottoscritta, Dott.ssa Maria De Franchi, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigore dal 28 novembre 2022 al 28 novembre 2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (formata in esenzione dall'imposta di bollo perchè finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt. 15 e sgg d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. Roma, Viale Parioli n. 2, diciassette febbraio duemilaventitre.